



Decisione n. 1915 del 10 ottobre 2019

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina - Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. F. De Santis – Membro supplente  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 23 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2885, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I. I coniugi, all’epoca degli acquisti pensionati (il marito 71 anni, già “docente di educazione tecnica di scuola media”, la cointestataria 68 anni, già “docente di lettere presso la scuola media”), rappresentano di essere stati indotti, tra il 2006 e il 2014, “[...] ad acquistare in più occasioni, dietro [...] espressa raccomandazione scritta, i titoli azionari e obbligazionari subordinati e convertibili della Banca”, risultando attualmente titolari, tra l’altro, di “complessive n. 3.209 azioni” ciascuno.*

Nel merito Parte ricorrente lamenta:

- *“l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli”*, prevista dall’art. 23 del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007;
- la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del TUF, per aver omesso:
  - *“di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’investimento, sia in relazione all’esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”*. In merito, Parte ricorrente rappresenta l’assenza di competenze specifiche in ambito finanziario in quanto entrambi i Ricorrenti in passato *“avevano esercitato la professione di docente”* presso una scuola media, mentre all’epoca degli acquisti erano già pensionati;
  - l’adozione delle *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interessi e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”*;
  - di fornire *“un’informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche informazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andavano incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*;
- l’inadempimento degli obblighi sanciti in capo all’Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari, nella misura in cui avrebbe omesso di valutare *“l’inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l’inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo agli odierni esponenti”*, stante l’assenza di *“un’adeguata competenza in materia né [...] una professione in grado di fornirgli una, anche minima, conoscenza ed esperienza nel settore”*;
- l’eccesso di concentrazione nel proprio portafoglio di titoli emessi dalla Banca;
- l’inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009, *“né ex ante né nella fase successiva al compimento dell’operazione”*;

- che i questionari del 2011 e del 2014 “risultano (assuntamente) raccolti dalla banca in assenza di un accordo con i cointestatari [...] in netta ed evidente violazione dell’Orientamento ESMA n. 7”.
- che la Banca “ha provveduto a depositare solo tre questionari Mifid del 16.3.2011, 7.4.2014 e dell’11.11.2015 [...] di modo che risulta provato documentalmente che [la stessa Banca] non ha mai proceduto, prima dell’anno 2011, alla doverosa raccolta [...] di tutte quelle informazioni necessarie relative al profilo di rischio [di Parte ricorrente]”
- che “la Banca ha completamente omesso di depositare i seguenti ordini di acquisto: di n. 102 e n. 73 azioni [...] eseguiti il 7.4.2011 per un controvalore di € 958,8 ed € 682,2; di altre n. 250 azioni [...] eseguiti il 28.10.2011, per un controvalore di € 2.350,00 cadauno; sia di tutti gli acquisti di complessive n. 437 azioni e di € 1,560,4 di obbligazioni convertibili [...] per un controvalore di circa € 8.348,3 cadauno”, al fine di evidenziare l’invalidità di tali acquisti in quanto gli stessi “risultano privi della forma scritta, convenzionalmente stabilita dalle parti nel contratto di amministrazione e negoziazione titoli del 2008” e conseguentemente di richiedere “la restituzione degli importi così investiti”;
- la “violazione dell’ordine cronologico delle vendite, dell’art. 21 comma 1, lett. d), del TUF nonché dell’art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007” adducendo che “quantomeno a livello indiziario” la Banca avrebbe dato corso ad ordini di vendita impartiti successivamente ai propri, rimasti inevasi, stante l’intervenuto svolgimento di alcune aste in cui “alcuni azionisti di rilievo sarebbero [...] riusciti a vendere le proprie azioni, scavalcando l’ordine cronologico”. Infatti, “sin dal 21.1.2016 e con conferma dell’ordine il 26.05.2016, i ricorrenti avevano presentato apposita domanda di vendita dei titoli in loro possesso” senza riuscire a vendere i propri titoli.

Conclusivamente Parte ricorrente chiede “in via principale, [...] accertare e dichiarare i vizi di forma, ovvero le violazioni e l’inadempimento della convenuta Banca [...] rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF D.Lgs.n.58/98, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per

*l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita dei titoli [...] e comunque condannare la convenuta Banca [...] alla restituzione delle somme investite [...] ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 61.163,54 in favore dei coniugi [...] oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di quell'altra somma – maggiore o minore - che risulterà giusta e provata”.*

2. L'Intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresenta che Parte ricorrente è titolare di *dossier titoli cointestato “sottoscritto il novembre 2005, poi aggiornato il 10.06.2008”* e indica le operazioni d'investimento che l'hanno portata a detenere *“nr. 3.337 azioni [...] cadauno, di cui 167 assegnate gratuitamente, ad ognun ricorrente, nel 2012, 2013 e 2018”* facendo presente:

- che Parte ricorrente ha compilato i seguenti questionari di profilatura:

DATA	PROFILO DI RISCHIO	ESPERIENZA FINANZIARIA
Nov. 2007 (questionario asseritamente somministrato ma non in atti)	/	/
18/03/2011	Questionario carente di indicazione sintetica conclusiva	Questionario carente di indicazione sintetica conclusiva
07/04/2014	Medio	Media
11/11/2015	Medio	Medio-bassa

- che *“si limiterà, [...] ad un'analisi inerente esclusivamente le sottoscrizioni effettuate dai clienti dal 2008 in poi, essendo oramai prescritto il diritto [...] per i titoli acquistati in precedenza (pari a nr. 237 e 297 azioni).”*;

- che non può essere riconosciuta alcuna responsabilità precontrattuale e contrattuale considerato che *“è stato documentato che il ricorrente ha regolarmente sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, così come ha sottoscritto [...] anche i singoli ordini di investimento”* e stanti le indicazioni contenute nella domanda di adesione agli aumenti di capitale sociale 2009 e 2014;
- che Parte ricorrente sarebbe stata *“perfettamente a conoscenza della tipologia dell’investimento sottoscritto”*;
- *“che, anche alla luce del portafoglio complessivamente detenuto [...] nel tempo, il grado di rischio dei titoli di cui oggi si contesta l’acquisto fosse sicuramente adeguato alla propensione al rischio rappresentata dai clienti nei diversi questionari sottoscritti nel tempo”*;
- con riferimento all’adeguatezza dei titoli sottoscritti, che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* e che *“al momento della sottoscrizione, il titolo [...] era classificato a “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* da Parte ricorrente, sostenendo che l’investimento fosse adeguato al relativo profilo considerato che, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano *“un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione”*;
- che Parte ricorrente ha percepito a titolo di dividendi rispettivamente le somme di € 387,88 e € 421,80;
- con riferimento all’asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”* e che non potessero considerarsi tali *“sino a quando tale informazione non è stata resa nota [...] (con l’estratto conto 2015)”*;
- che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal fatto che erano negoziati sul proprio *“Mercato interno delle azioni”*, dal cui avvio *“i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono inferiori a 90 giorni”*; a supporto la Banca richiama una tabella recante *“l’esito di tutte le aste*

*tenutesi dalla riapertura del mercato, a seguito della definizione dell'operazione di aumento di capitale 2014, sino alla chiusura del mercato interno", da cui si evince un certo numero di scambi che quotidianamente, dall'8 maggio 2015 al 28 febbraio 2017, si sarebbero conclusi. Peraltro, l'esistenza di un mercato liquido è smentita dalla affermazione della stessa Banca secondo la quale "sino all'introduzione del nuovo mercato, dunque, risultavano negoziati gli ordini di cessione inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all'8.7.2015 (...)". La Banca fa, quindi, presente che le proprie azioni "hanno registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione"; nel giugno 2017, poi, le azioni della Banca sono state ammesse a quotazione sul mercato Hi –Mtf. Svolte tali considerazioni, l'Intermediario ritiene di aver correttamente comunicato al Ricorrente il progressivo deteriorarsi della liquidità dei propri titoli azionari;*

- *che i propri obblighi informativi sarebbero "... stati perfettamente adempiuti", sottolineando, tra l'altro, come "l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari";*
- *che non possa esserle addebitato il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cessione in quanto la mancata esecuzione degli ordini di cessione non sarebbe ascrivibile alla Banca, tenuta esclusivamente ad assicurare l'esecuzione "degli ordini di vendita [...]secondo un criterio cronologico" non avendo mai assunto un impegno "ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni"; con riferimento a tale aspetto, la Banca richiama conclusivamente gli ordini di vendita impartiti dal Ricorrente e non eseguiti "nel precedente mercato interno, solo in data 21.01.2016 [...] tali ordini sono stati confermati nel nuovo mercato Hi-Mtf (da ultimo il 14.11.2017) ad oggi decaduti senza essere stati più riproposti".*

3. Tanto Parte Ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto argomentazioni in replica, sostanzialmente confermatrice delle rispettive posizioni e domande.

#### DIRITTO

1. Esaminate le risultanze in atti va, anzitutto, accolta l'eccezione di parziale prescrizione delle pretese di Parte Ricorrente formulata dall'Intermediario, considerato che Parte ricorrente ha trasmesso reclamo alla Banca in data 4 maggio 2018, con la conseguenza che non può che ritenersi prescritto ogni diritto riferito alle operazioni poste in essere oltre dieci anni prima di tale data, il che rileva con riferimento alle operazioni d'investimento che hanno portato a detenere, il Ricorrente, n. 273 azioni, e la Ricorrente n. 297 azioni.

2. Va, poi, respinta la domanda di invalidità/nullità per mancanza della forma scritta sollevata con particolare riferimento alle operazioni d'acquisto di "n. 102 e n. 73 azioni [...] eseguiti il 7.4.2011 per un controvalore di € 958,8 ed € 682,2; di altre n. 250 azioni [...] eseguiti il 28.10.2011, per un controvalore di € 2.350,00 cadauno; sia di tutti gli acquisti di complessive n. 437 azioni e di € 1,560,4 di obbligazioni convertibili [...] per un controvalore di circa € 8.348,3 cadauno" in ragione del mancato deposito dell'ordine di acquisto, sulla base della considerazione che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., fosse stata convenzionalmente stabilita la forma scritta degli ordini d'acquisto *ad substantiam actus* nel contratto quadro concluso nel 2008.

Tuttavia, tra le clausole relative alle "Norme contrattuali che regolano il servizio di Negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari" del contratto quadro versato in atti non è possibile rivenire disposizioni che impongano l'obbligo di presentare gli ordini d'investimento per iscritto.

Di conseguenza, stante l'assenza di un esplicito obbligo di formalizzare per iscritto i singoli ordini d'investimento, la mancata produzione di copia dell'ordine di acquisto non ne determina la nullità per violazione dell'art. 1352 c.c.

3. Appaiono, invece, fondate le doglianze relative alla profilatura. In proposito, con riferimento all'esito dei questionari di profilatura deve premettersi che, per

questioni di allineamento temporale con le operazioni contestate, si deve tenere conto esclusivamente dei seguenti questionari:

DATA	PROFILO DI RISCHIO	ESPERIENZA FINANZIARIA
18/03/2011	Questionario carente di un'indicazione sintetica conclusiva	Questionario carente di un'indicazione sintetica conclusiva
07/04/2014	Medio	Media

Tenuto conto che il questionario del Novembre 2007, asseritamente sottoposto ai clienti, non è stato trasmesso perché “*non rinvenuto agli atti*”, la Banca non risulta aver assolto congruamente all'onere di dimostrare l'adempimento di un tale obbligo in data antecedente al 18 marzo 2011 con la conseguenza che le operazioni d'investimento concluse prima di tale data sono state poste in essere in assenza della dovuta attività di profilatura della clientela.

Al riguardo, si rileva altresì che, pur non essendo presente agli atti un Questionario precedente al 2011, nel contratto sottoscritto in data 10 giugno 2008 viene attribuita ai coniugi una propensione al rischio “*Medio-alta*”, rilevata “*attraverso la compilazione dell'apposito questionario di profilatura*” che Parte ricorrente dichiara di aver sottoscritto e ricevuto in copia. In proposito, anche a voler ritenere che il Questionario sia stato compilato, esso non appare comunque essere stato propriamente utilizzato, nella misura in cui è stato utilizzato per definire il profilo di rischio cumulativo di due soggetti diversi.

Venendo alle risposte inserite nei Questionari del 2011 e del 2014 sulla “*competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta*”, esse si appalesano incompatibili con l'esperienza lavorativa dei coniugi, come sopra evidenziata.

Inoltre, l'asserita conoscenza di “*Obbligazioni strutturate, subordinate, convertibili*” è smentita dal fatto che, come emerge dall'estratto conto versato in atti, Parte Ricorrente non aveva mai investito, prima del 2013, in strumenti finanziari siffatti.

Con riferimento, poi, al Questionario 2014 deve, inoltre, rilevarsi come non siano state rispettate le prescrizioni previste nell'Orientamento n. 7 degli “*Orientamenti*



*su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID” del 6 luglio 2012, la cui vincolatività per gli intermediari nazionali è stata sancita dalla Comunicazione CONSOB n. 12084516 del 25 ottobre 2012, considerato che secondo tale Orientamento, la Banca avrebbe, tra l’altro, dovuto “sulla base di una procedura predefinita [...] concordare con le persone interessate chi dovrebbe essere oggetto della valutazione di adeguatezza e le modalità pratiche di tale valutazione, compreso il soggetto da cui raccogliere le informazioni su conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d’investimento. L’impresa di investimento dovrebbe conservare evidenza di tale accordo”.*

4. Quanto alla profilatura delle azioni della Banca, non può non far emergere criticità il fatto che l’Intermediario abbia assegnato ai propri titoli azionari un profilo di “rischio basso al momento della sottoscrizione delle azioni nel 2009: dalla documentazione agli atti emerge, infatti, che la Banca fino al giugno 2012 riconosceva un profilo di rischio “basso” alle proprie azioni, profilo che è variato nel corso del tempo arrivando ad essere “Medio” a dicembre del 2012 per poi diventare “Medio-Alto” a dicembre 2015 e “Alto” solo a giugno del 2017. In casi analoghi, il Collegio ha rilevato che tale valutazione “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi” (v., tra le tante, decisione n. 1797 del 6 agosto 2019).

5. Le operazioni di investimento contestate debbono, poi considerarsi complessivamente inadeguate anche in ragione dell’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca nel *dossier* titoli di Parte ricorrente.

Il Collegio si è già espresso in fattispecie analoghe rilevando: “A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di quest’ultimo emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d’investimento “suggerita” dall’Intermediario per favorire il collocamento di

*strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente” (Decisione n. 1797 del 6 agosto 2019, in cui è stato indicato come sia “di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato”).*

**6.** Si appalesa, altresì, comprovata la violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, posto che la Banca, ammettendo di non aver considerato illiquidi i propri titoli azionari, ha altresì implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi declinati, *pro-tempore* applicabili.

In merito, il Collegio in analoghe occasioni ha affermato: *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella*

*data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione"* (Decisione n. 1801 del 7 agosto 2019).

7. L'Intermediario non ha, inoltre, fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. In casi analoghi, il Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'Intermediario. Infatti *"la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela"* in quanto *"l'intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all'evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati"* (Decisione n. 1784 del 2 agosto 2019).

8. In virtù di tutto quanto sopra rilevato, Parte ricorrente ha quindi diritto di essere risarcita dei danni subiti a seguito delle esposte violazioni dell'Intermediario.

Venendo, quindi, alla quantificazione del risarcimento, la somma complessivamente investita per l'acquisto di strumenti finanziari rientranti nel perimetro del presente ricorso risulta essere pari a:

- Ricorrente: € 35.858,60;
- Cointestataria: € 35.627,50.

Da tale importo debbono detrarsi le somme percepite a titolo di:

Ricorrente

- Dividendi (€ 215,98);
- Cedole per *"Obbligazioni convertibili (28/2/18 7% CV)"*(€ 128,67).

Cointestataria

- Dividendi (€ 210,85);
- Cedole per *"Obbligazioni convertibili (28/2/18 7% CV)"*(€ 128,67).

Inoltre, in linea con precedenti decisioni, dall'entità del risarcimento deve detrarsi il valore delle azioni tuttora detenute da Parte ricorrente, quotate sul mercato HI MTF al valore unitario di € 2,38 per azione, con l'effetto che deve detrarsi:

- per il Ricorrente la somma di € 7.292,32 a fronte delle 3.064 azioni rientranti nel perimetro del presente ricorso inserite nella propria rubrica del *dossier* titoli cointestato;
- per il Cointestatario la somma di € 7.235,20 a fronte delle 3.040 azioni rientranti nel perimetro del presente ricorso inserite nella propria rubrica del *dossier* titoli cointestato.

Con riferimento alle obbligazioni subordinate "30/12/21 6.5% SUB", ancora in possesso di Parte ricorrente, si ritiene assente un danno attuale, in ragione del previsto rimborso alla loro naturale scadenza. Pertanto, non può essere oggetto di risarcimento la somma versata per l'acquisto delle predette obbligazioni (€ 10.032,00 per il Ricorrente e € 10.032,00 per il Cointestatario) né possono essere quindi, d'altro canto, detratte dall'importo del risarcimento le somme percepite da entrambi a titolo di cedole.

Per tutto quanto sopra, e conclusivamente, a Parte ricorrente deve essere riconosciuto un risarcimento complessivamente pari a € 36.210,41, debitamente rivalutato in € 37.224,00, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio, così suddiviso:

- € 18.189,63 e dunque € 18.698,64 per il Ricorrente;
- € 18.020,78 e dunque € 18.525,36 per il Cointestatario.

Su tali somme spettano gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

### **PQM**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 37.224,00, articolata in € 18.698,64 per il Ricorrente e in € 18.525,36 per il Cointestatario, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al

soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi